



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ENTE FORESTAS DE SARDIGNA
ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

**REGOLAMENTO PER IL RIMBORSO DI
SPESE LEGALI PER DIFESA IN
PROCEDIMENTI PER RESPONSABILITÀ
CIVILE, CONTABILE, PENALE**



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ENTE FORESTAS DE SARDIGNA
ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

ARTICOLO 1

OGGETTO

1. Il Regolamento disciplina le condizioni, i presupposti, le modalità, le procedure ed i limiti per l'ammissione ed il riconoscimento del diritto del dipendente, o amministratore, alla assunzione a carico di Ente Foreste degli oneri di difesa connessi all'assistenza processuale, e per il conseguente rimborso delle spese legali a favore di dipendenti o amministratori, nei procedimenti di responsabilità civile, penale o contabile aperti nei confronti degli stessi.

ARTICOLO 2

SOGGETTI

1. Soggetti interessati dal Regolamento sono i lavoratori con contratto, a tempo determinato o indeterminato, di lavoro subordinato con Ente Foreste.

Godono di uguale tutela gli amministratori.

2. Non godono del diritto al rimborso previsto dal Regolamento i componenti di commissioni od organi provvisori, né i collaboratori a qualunque titolo, così come, non ne godono, i lavoratori interinali o comunque i soggetti legati ad Ente Foreste da contratto diverso da quelli indicati al comma 1 del presente articolo.

ARTICOLO 3

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il diritto al rimborso riguarda, nei limiti ed alle condizioni che prevede il Regolamento, i procedimenti dinanzi l'Autorità Giudiziaria civile, penale o contabile, aperti contro, esclusivamente o no, i soggetti di cui all'articolo precedente.

2. Non rientrano nell'ambito del Regolamento i procedimenti aperti per iniziativa dei soggetti di cui all'articolo che precede salvo che siano aperti contro altri soggetti ugualmente compresi nell'articolo 2, riguardando, in questo caso, coloro che subiscono il procedimento e non quelli che lo hanno azionato.

ARTICOLO 4

CONDIZIONI DI AMMISSIONE

1. Condizione perché possa darsi luogo al rimborso è che il fatto in ragione del quale il beneficiario domanda tutela sia legato all'esercizio di attività resa in nome e per conto di Ente Foreste e direttamente connessa all'espletamento di un servizio o all'adempimento dei compiti d'ufficio.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ENTE FORESTAS DE SARDIGNA
ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

2. I fatti e gli atti che costituiscono oggetto del procedimento giudiziario devono essere imputabili ed ascrivibili, perlomeno quanto ad attribuzione, ad Ente Foreste.

3. Condizione ulteriore perché possa darsi luogo al rimborso è che non vi sia conflitto di interessi tra il soggetto richiedente e l'amministrazione stessa per i fatti da cui origina il procedimento.

4. In ogni caso, il rimborso non può essere riconosciuto e se vi sono state anticipazioni devono essere prontamente ripetute, in ipotesi in cui sia accertata la responsabilità, civile, penale o contabile, del dipendente, o amministratore.

5. Per difetto di accertamento di responsabilità, e quindi positivo esito del procedimento, si intende, nel processo penale, ogni provvedimento assolutorio, con qualsiasi formula, o di archiviazione. Non dà beneficio al rimborso il provvedimento mediante cui l'Autorità dichiara non doversi procedere per intervenuta prescrizione.

Nel processo civile dà diritto al trattamento di cui al Regolamento ogni riconoscimento di esenzione da responsabilità, contrattuale od extracontrattuale.

Nel processo contabile dà diritto al trattamento di cui al Regolamento ogni assoluzione, pur accertato il fatto ma non la colpa grave (o il dolo).

**ARTICOLO 5
NATURA E TIPO**

1. L'assunzione degli oneri di difesa a carico di Ente Foreste costituisce un rimborso, nella misura disciplinata dal Regolamento, delle spese sostenute, e certificate, dal dipendente, o amministratore, nel procedimento che lo riguarda.

2. Il diritto, ricorrendone le condizioni, può essere fatto valere esclusivamente dall'interessato e consiste nel rimborsare direttamente al medesimo l'esborso sofferto per la difesa. L'Ente Foreste è estraneo al rapporto di mandato tra il dipendente, o amministratore, ed il professionista incaricato, di fiducia o d'ufficio.

**ARTICOLO 6
AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELL'ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA**

1. Per potere essere ammesso al rimborso, anche mediante anticipazioni, fin dall'apertura del procedimento, è onere del richiedente dare all'amministrazione preventiva notizia dell'apertura di procedimento civile, penale o contabile. Illustrando i fatti oggetto del procedimento, l'inerenza alle funzioni e l'inesistenza di motivi di conflitto di interesse con l'amministrazione.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ENTE FORESTAS DE SARDIGNA
ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

2. Alla domanda di cui al comma precedente deve essere allegata preventiva stima degli oneri complessivi per la difesa, relativa al grado processuale. Qualora siano stimati oneri superiori, per il tipo di procedimento, al valore medio di liquidazione (senza aumenti né diminuzioni) di cui al DM 140/2012, sarà onere del richiedente darne supporto, spiegazione e documenti allegando, se sussistenti, la particolare difficoltà del processo, la necessità di prestazioni non sussumibili sotto il tariffario, la utilità di ricorrere a consulenti tecnici, od ogni altra per cui ritenga rimborsabile l'eccedenza al livello medio di liquidazione.

3. Alla domanda deve essere allegata dichiarazione sottoscritta dal richiedente circa l'inesistenza di polizza assicurativa che copra in suo favore le spese legali che domanda ad Ente Foreste di sopportare. Diversamente, in ipotesi il richiedente abbia contratto specifica polizza, dovrà cedere all'amministrazione, quale requisito di ammissibilità dell'istanza e fino a concorrenza del rimborso che domanda, il credito che gli deriva dal contratto di assicurazione.

4. L'amministrazione, mediante il competente Servizio Affari Generali e Legali, entro trenta giorni dall'istanza, comunica direttamente al richiedente la eventuale incompletezza dei documenti di cui ai commi precedenti o la manifesta inammissibilità della istanza stessa, invitandolo, se ne esiste possibilità, ad integrare la documentazione nei successivi dieci giorni o comunque, nello stesso termine, a esprimere sue eventuali deduzioni ed osservazioni per l'accoglimento dell'istanza.

Il tempo per il soddisfo di tale preavviso di diniego sospende i termini del procedimento.

5. Soddisfatti i requisiti di cui ai commi precedenti, il Servizio Affari e Generali trasmette, all'Organo deliberante mediante il Direttore Generale, relazione in ordine all'ammissibilità e congruità dell'istanza e specie in ordine al rapporto tra richiedente ed amministrazione, all'inerenza del fatto alle funzioni, alla inesistenza di conflitto di interessi, al tipo di procedimento e di responsabilità per cui si procede, al grado di difficoltà del procedimento stesso e, anche in connessione con tale ultima, alla congruità delle spese che si domanda di porre in carico ad Ente Foreste.

6. Il procedimento, previa espressione dell'Organo deliberante, deve essere concluso entro sessanta giorni dall'istanza.

7. È onere del richiedente cui sia stata assicurata assistenza, qualora sopravvengano in corso di procedimento necessità di difesa non prima comunicate all'amministrazione, darne notizia affinché, nelle stesse forme del presente articolo, Ente Foreste sia messo in condizioni di valutare e provvedere.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ENTE FORESTAS DE SARDIGNA
ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

ARTICOLO 7

RIMBORSO SPESE DI DIFESA

1. In ipotesi il richiedente dia preventiva comunicazione all'amministrazione dell'apertura contro di lui di procedimento civile, penale e contabile, il rimborso non potrà comunque essere superiore alla tariffa che risulta applicando, sul valore medio di liquidazione in corrispondenza del tipo e valore di causa, gli aumenti previsti nello stesso DM 140/2012.
2. Nel caso di assistenza di più avvocati, il rimborso potrà riguardare l'attività di uno solo.
3. Le spese per la domiciliazione e per la trasferta, nei limiti tabellari previsti, saranno oggetto di rimborso solo per i giudizi di ultimo grado dinanzi Autorità con sede fuori dalla Sardegna.
4. Il dipendente, o amministratore, che non dia ad Ente Foreste preventiva notizia del procedimento nei suoi confronti nei modi di cui all'articolo precedente, e non metta quindi l'ente nelle condizioni di esprimere le valutazioni ad esso rimesse, ha facoltà, al positivo esito del procedimento, di domandare il rimborso degli oneri di difesa sostenuti in proprio.
5. Con la stessa istruttoria di cui all'articolo precedente e all'esistere di ogni condizione enunciata nel Regolamento, nelle ipotesi di cui al comma precedente il rimborso può essere garantito al richiedente, a prescindere dalla difficoltà del procedimento e di ogni altra considerazione, nella misura non superiore al c.d. valore medio di liquidazione, secondo il tipo e valore di procedimento, di cui al DM 140/2012.
6. In ipotesi di abrogazione o modifica del DM 140/2012, i riferimenti tariffari in esso contenuti continueranno ad essere parametro per il rimborso, fino a modifica del Regolamento.

ARTICOLO 8

LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO

Per procedere alla liquidazione delle anticipazioni, o del rimborso, è onere del richiedente fornire all'amministrazione copia di fattura emessa in suo favore dal professionista incaricato.